



**Trasporto rifiuti – Pubblicazione deliberazioni  
Comitato Nazionale Albo Gestori del 19 dicembre  
2024 – In particolare sulla geolocalizzazione  
autoveicoli per movimentazione rifiuti pericolosi e  
la conferma dell'estensione delle iscrizioni all'Albo  
in categorie 4 e 5**

**FAI INFORMA 002/2025 – NORME AUTOTRASPORTO**

La Fai di Torino informa che sono in corso di pubblicazione sul sito dell'Albo gestori ambientali ([www.albonazionalegestoriambientali.it](http://www.albonazionalegestoriambientali.it)) le seguenti deliberazioni adottate dal Comitato Nazionale nella seduta del 19 dicembre 2024:

- **3** relativa all' *"Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l'iscrizione all'Albo nella categoria 5 relativa ai **sistemi di geolocalizzazione** sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell'articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59"*;
- **4** per l' *"Abrogazione della categoria 3-bis dell'Albo nazionale gestori ambientali"*;
- **5** sui *"Criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti (sostituzione della deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015)"*;
- **6** concernente la *"Modulistica per la comunicazione dell'iscrizione e rinnovo dell'iscrizione all'Albo, con procedura semplificata di cui all'articolo 16 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120 (sostituzione della deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017)"*.

Si evidenziano i contenuti delle delibere n. 3 e n. 5 che riguardano le imprese specializzate nel trasporto dei rifiuti, mentre gli altri due provvedimenti non attengono al nostro settore.

### **Geolocalizzazione degli autoveicoli per trasporto rifiuti pericolosi**

Come già anticipato con circolare FAI SIA24378 del 23 dicembre scorso, la deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024 stabilisce che gli **autoveicoli** dedicati al trasporto di rifiuti speciali **pericolosi**, iscritti nella categoria 5 dell'Albo e obbligati all'iscrizione al RENTRI, devono essere dotati di sistemi di geolocalizzazione, come previsto dal decreto direttoriale [n. 253 del 12 dicembre 2024](#). Rimangono quindi esclusi da tale obbligo sia i veicoli rimorchiati (rimorchi e semirimorchi), sia i motoveicoli, quanto tutti gli autoveicoli per il trasporto di soli rifiuti non pericolosi.

Il provvedimento prevede inoltre che l' idoneità tecnica, requisito essenziale per questa categoria, sia attestata tramite dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell'impresa (modello allegato "A"). Tale dichiarazione è necessaria anche in caso di trasferimento del veicolo a un'altra impresa.

Le imprese devono altresì dimostrare il requisito tramite dichiarazione telematica (sistema AGEST) tra il **1° luglio e il 31 dicembre 2025**. In caso di mancato adempimento entro i termini previsti, sarà avviato un procedimento disciplinare.

Giova ricordare che in base al menzionato decreto direttoriale 12 dicembre 2024 ed ai fini della tracciabilità dei rifiuti i sistemi di geolocalizzazione:

- non devono essere di una tipologia specifica, ma possono essere basati sulle tecnologie disponibili sul mercato (in questo senso il prodotto Kmaster v2.0 di FAI service, soddisfa ampiamente le caratteristiche richieste dalla norma);
- devono rilevare il percorso effettuato dall'autoveicolo dal punto di partenza al punto di destinazione, registrando la data in cui è avvenuto il trasporto del rifiuto e garantendo una accuratezza sufficiente per il rilevamento della posizione dell'autoveicolo su cui il sistema di geolocalizzazione è installato;
- vanno associati alla targa e al telaio dell'autoveicolo in modo che lo stesso possa essere identificabile univocamente;
- i dati relativi ai percorsi devono poter essere esportati in un formato standard fra quelli comunemente usati;
- i percorsi compiuti dagli autoveicoli devono poter essere visualizzati attraverso mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore.

Sulle tempistiche per l'invio delle informazioni sui percorsi al Rentri, viene poi stabilito – sempre dal D.D. in esame – che queste saranno obbligatorie dal 13 febbraio 2027 (cioè dai 12 mesi successivi alla partenza del FIR digitale).

### **Conferma dell'estensione delle iscrizioni all'Albo in categorie 4 e 5.**

La deliberazione n. 5 del 19 dicembre 2024 prevede che l'impresa autorizzata all'esercizio della professione di autotrasportatore già iscritta in **categoria 5** o che intenda iscriversi nella medesima categoria per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi può trasportare anche altri tipi di rifiuti, a seconda delle caratteristiche tecniche dei veicoli e dei vincoli autorizzativi. In particolare i vettori **con veicoli immatricolati in conto terzi** possono trasportare rifiuti speciali non pericolosi (prodotti da terzi o di cui sono produttori iniziali/nuovi produttori) e rifiuti (pericolosi e non) legati all'attività di commercio o al funzionamento dei propri impianti.

Le imprese già iscritte in **categoria 4** o che intendono iscriversi nella medesima categoria per il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi possono ampliare le attività in base alla tipologia di veicoli e alla loro destinazione d'uso. In particolare, i vettori con veicoli in conto terzi possono trasportare rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi o di cui sono nuovi produttori, oltre ai rifiuti speciali (non pericolosi e pericolosi) di cui sono produttori iniziali (categoria 2-bis).

In entrambi i casi l'attività di commercio o l'autorizzazione degli impianti deve essere riportata nell'iscrizione.

Si riportano in allegato le 4 deliberazioni approvate dal Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali.